




ASSOCIAZIONE SENONETWORK ITALIA ONLUS  
IL NETWORK DEI CENTRI ITALIANI DI SENOLOGIA



**RACCOMANDAZIONI  
PER LA DETERMINAZIONE DI HER2  
NEL CARCINOMA MAMMARIO  
FASE PREANALITICA**

FEBBRAIO 2016

## FASE PREANALITICA ALGORITMO PRELIEVO PER INDAGINE MOLECOLARE



\* Regolamento (UE) n° 605/2014 della Commissione del 5 giugno 2014, pubblicato sulla GU dell'Unione Europea del 06/06/2014

## GESTIONE PEZZO OPERATORIO CHIRURGIA/ANATOMIA PATOLOGICA

Concordare con anatomia patologica giorni ed orari  
Interventi chirurgici



Per ogni intervento su mammella sulla richiesta di esame  
istologico:

1. Annotare orario incisione chirurgica per asportazione  
del pezzo operatorio
2. Annotare orario di asportazione

## MODALITÀ DI INVIO PEZZO OPERATORIO 1 - A FRESCO

Avvolgere il pezzo operatorio in  
garze imbevute di soluzione fisiologica



Inviare immediatamente il pezzo operatorio in anatomia patologica  
(Tempo massimo di arrivo mezz'ora dall'asportazione)

## MODALITÀ DI INVIO PEZZO OPERATORIO 2- IN FORMALINA

Se mastectomia o ampia exeresi



Effettuare tagli paralleli a 5 mm passanti per il tumore dalla fascia muscolare alla superficie cutanea.



Immergere immediatamente e completamente il pezzo operatorio in formalina neutra tamponata



Annotare orario di immersione in formalina



Inviare il pezzo fissato alla anatomia patologica nel più breve tempo possibile

## MODALITÀ DI INVIO PEZZO OPERATORIO 3 - SOTTOVUOTO A 4°C

Inserire immediatamente il pezzo operatorio nella macchina per sottovuoto



Annotare orario



Trasferire il pezzo operatorio sottovuoto in frigo a 4°C



Trasportare entro 72 ore il pezzo sottovuoto in anatomia patologica mantenendone la temperatura a 4°C



I panetti refrigeranti del frigo portatile devono essere ricoperti con del tessuto per evitare il contatto diretto con i pezzi operatori



## “REGOLAMENTO (UE) N. 605/2014 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2014”,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 06 giugno 2014

### la formaldeide risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B, “effetti cancerogeni presunti sull’uomo”) (regolamento (CE)1272/2008)

Ai fini della vigente normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, fa scattare, nel caso di utilizzo di tale sostanza in ambito aziendale, l’applicabilità del Titolo IX Capo II Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, relative alla “protezione da agenti cancerogeni e mutageni”: In pratica :

- 1)risulta necessario revisionare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), sulla base degli “obblighi del datore di lavoro” di cui agli articoli 235 e seguenti del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, con in evidenza l’obbligo di “evitare o ridurre”, per quanto tecnicamente possibile, l’utilizzo dell’agente cancerogeno (articolo 235 comma 1).
- 2)Qualora non sia possibile evitare l’utilizzo dell’agente cancerogeno, dovrà essere previsto l’utilizzo, per quanto tecnicamente possibile, di “sistemi chiusi” (articolo 235 comma 2). Solo se “il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile” (articolo 235 comma 3).
- 3)Naturalmente, dovrà essere adeguata e aggiornata anche la sorveglianza sanitaria, sulla base delle prescrizioni dell’articolo 242 e seguenti Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
- 4)Riguardo ai tempi di revisione del DVR, e di attuazione delle nuove misure di prevenzione e di protezione (art. 29 Decreto 81/2008),

*“La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata (...). A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. (...) Il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni”, ma “il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione”.*

In pratica, tutte le “nuove” misure di prevenzione e protezione derivanti dall’aggiornamento della valutazione del rischio, devono essere elaborate, dimostrabili, attuate e operative alla data del primo aprile 2015 ➡ **1 Gennaio 2016**



## COMITATO SCIENTIFICO

### **AIOM**

LAURA BIGANZOLI (PO), STEFANIA GORI (VR), FABIO PUGLISI (UD)

### **A.N.I.S.C.**

ROBERTO MURGO (FG), MARIO TAFFURELLI(BO)

### **SIAPEC**

ANNA SAPINO (TO), ANGELO SIDONI (PG)

### **SENONETWORK**

LUIGI CATALIOTTI (FI), LORENZA MAROTTI (FI)